



Procedura per la gestione delle segnalazioni “whistleblowing” e la tutela del segnalante ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

PREMESSA

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (cd. Whistleblowing) relative a violazioni, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito lavorativo, suscettibili di ledere l’interesse pubblico o l’integrità di Pada Engineering s.r.l.

La procedura è anche finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”. Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo.

La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni dell’Unione Europea, o della relativa normativa nazionale di attuazione, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l’istituzione di canali di segnalazione interni all’azienda per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l’archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

La Procedura si applica alla società PADA ENGINEERING che ne garantisce la corretta e costante applicazione.

1.1. Ambito soggettivo

Le segnalazioni di illeciti possono essere effettuate da:

- lavoratori subordinati in forza a Pada Engineering S.r.l. con qualsiasi tipologia contrattuale, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, purché la segnalazione si riferisca a fatti di cui siano venuti a conoscenza durante il rapporto di lavoro
- soggetti che abbiano in corso con Pada Engineering S.r.l. un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa o un rapporto di tirocinio curricolare o extracurricolare
- titolari, soci, lavoratori di imprese che abbiano in corso con Pada Engineering S.r.l. un contratto di fornitura, appalto, somministrazione
- candidati all'assunzione presso Pada Engineering S.r.l., qualora le informazioni sulle violazioni oggetto di segnalazione siano state acquisite durante la selezione o la fase precontrattuale
- persone che presso Pada Engineering S.r.l. abbiano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

1.2. Ambito oggettivo

Il presente regolamento, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, si riferisce alle segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative dell'Unione Europea e della relativa normativa nazionale di attuazione, suscettibili di ledere l'integrità di Pada Engineering S.r.l..

In particolare, le segnalazioni, che hanno come indefettibile presupposto la buona fede del segnalante, possono riguardare: violazioni di cui il segnalante abbia avuto diretta conoscenza o fondato sospetto, violazioni di cui abbia il fondato sospetto di una futura commissione, condotte volte ad occultare dette violazioni.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni della normativa europea di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3),4),5) e 6) D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24.

Si tratta, più nello specifico, di violazioni della normativa europea e della relativa normativa nazionale di attuazione in materia di:

- sicurezza dei trasporti
- appalti
- servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- tutela dell'ambiente
- radioprotezioni e sicurezza nucleare
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali
- salute pubblica
- protezione dei consumatori

- tutela della vita privata e protezione dei dati personali
- sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- normative in materia di concorrenza ed aiuti di Stato

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea.

2. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni riguardanti la società PADA ENGINEERING dovranno essere indirizzate a Vincenza Vaccaro – Responsabile Ufficio Risorse Umane, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.1.

In caso di assenza della Dott.ssa Vaccaro o nell'eventualità che una segnalazione la indichi quale persona segnalata, ella sarà sostituita dalla dr.ssa Silvia Tabone – Responsabile Amministrazione.

Una volta ricevuta la Segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), l'ufficio designato deve dare conferma dell'avvenuta ricezione entro 7 giorni dal suo ricevimento.

Il Gestore della Segnalazione è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, secondo quanto disciplinato dal successivo punto 5.

3. I CANALI PER LE SEGNALAZIONI

3.1. Canale interno

Pada Engineering S.r.l., sentita la RSU aziendale in data 7/12/2023 e non avendo ricevuto osservazioni e segnalazioni da parte della stessa, ha attivato un canale interno di segnalazione.

E' possibile effettuare segnalazioni:

- in forma orale utilizzando una linea telefonica dedicata 378 3055599, provvista di segreteria telefonica in cui registrare messaggi vocali;
- in forma scritta attraverso una raccomandata da inviare a **PADA ENGINEERING SRL c.a. VACCARO VINCENZA**. La segnalazione e le generalità del segnalante dovranno essere contenute in due diverse buste chiuse, entrambe inserite in una terza busta su cui, oltre all'indirizzo, andrà riportata la dicitura **"riservata - whistleblowing"**.

3.2. Canale esterno - Segnalazione tramite ANAC

Il segnalante potrà procedere alla segnalazione attraverso il canale di segnalazione attivato dall'Agenzia Nazionale Anti Corruzione (ANAC), attraverso il sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> nei seguenti casi:

- se la segnalazione effettuata nelle modalità sopra descritte tramite il canale attivato dall'Azienda non abbia avuto seguito e cioè il segnalante non abbia ricevuto riscontro dell'avvenuta segnalazione o dell'esito della stessa nei termini previsti dal presente regolamento
- abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione tramite il canale attivato dall'Azienda, la segnalazione non riceverebbe efficace seguito o provocherebbe condotte ritorsive
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

3.3. Divulgazione pubblica

Il segnalante potrà effettuare la divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- ha effettuato una segnalazione tramite il canale attivato dall'Azienda ed una segnalazione tramite ANAC (o direttamente una segnalazione tramite canale ANAC) ed alla stessa non è stato dato riscontro nei termini previsti
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione tramite canale ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere seguito

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio le informazioni relative alla violazione, diffondendole attraverso mezzi di comunicazione di massa, mezzi elettronici o strumenti comunque in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Si evidenzia che la divulgazione pubblica è una modalità di segnalazione assolutamente residuale, sia per i presupposti stringenti che ne sono alla base, sia per la delicatezza delle conseguenze che possono derivare al soggetto segnalato ed all'azienda, soprattutto in caso di infondatezza della segnalazione stessa.

Si precisa, altresì, che in questo caso la protezione del segnalante opera soltanto qualora siano stati rispettati i presupposti, previsti per l'effettuazione di una segnalazione pubblica.

4. IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di violazioni o potenziali rischi di commissione delle stesse.

La segnalazione, sia essa scritta che orale, deve contenere i seguenti elementi:

- identità del soggetto segnalante e recapito al quale essere ricontattato
- chiara e completa descrizione del fatto oggetto della segnalazione
- se conosciute, circostanze di luogo e di tempo in cui il fatto si è verificato
- se conosciuta/e, identità del/dei soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto segnalato
- se conosciute, identità di altri soggetti che possono essere a conoscenza del fatto
- eventuali documenti in possesso del segnalante utili per la valutazione del fatto segnalato o indicazione del luogo di conservazione di tali documenti

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi.

Allo stesso tempo, si invitano i soggetti segnalanti a **non** attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente

5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione il gestore delle segnalazioni darà conferma scritta al segnalante dell'avvenuta ricezione.

Successivamente, il segnalante potrà essere contattato dal gestore delle segnalazioni, nel caso che siano necessarie ulteriori informazioni o chiarimenti rispetto a quanto segnalato.

All'atto della ricezione di una segnalazione, indipendentemente dalla modalità utilizzata, il gestore delle segnalazioni provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca ed annoterà la segnalazione in un apposito registro informatico contenente:

- numero identificativo
- data di ricezione
- modalità di ricezione della segnalazione;
- data di conferma ricezione al segnalante
- esito dell'istruttoria
- data di riscontro al segnalante

Il gestore delle segnalazioni procederà al vaglio della segnalazione ricevuta, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, svolgendo tutte le attività che risultino necessarie, quali ad esempio:

- verifica che la segnalazione sia pervenuta da soggetto abilitato ad effettuarla e che il relativo oggetto sia conforme a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023
- audizione del segnalante e, garantendo la riservatezza del segnalante, di altri soggetti interni o esterni all'azienda che possano fornire informazioni e riscontri
- audizione del segnalato, garantendone la riservatezza e purché dall'audizione non possa derivare pregiudizio all'efficacia dell'attività istruttoria
- consultazione di documenti aziendali, in formato elettronico o cartaceo, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e confidenzialità determinati dalla natura e contenuto dei documenti stessi

- richiesta di supporto a consulenti esterni che possano fornire un supporto tecnico nella valutazione della fondatezza della segnalazione ricevuta, ferma la riservatezza dell'identità del segnalante

L'attività istruttoria deve essere completata entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo necessità di un differimento del termine, che dovrà essere motivata dal gestore delle segnalazioni.

Terminata la fase istruttoria, il gestore delle segnalazioni valuta la fondatezza della segnalazione ricevuta e:

- In caso ravvisi la non fondatezza della segnalazione ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione
- In caso ravvisi la fondatezza della segnalazione redige una relazione in merito e la sottopone al Direttore Generale, mantenendo riservata l'identità del segnalante
- In caso di segnalazione che riguardi il Direttore Generale, ne dà immediata comunicazione all'Amministratore Delegato, al fine di definire e coordinare il successivo processo di indagine;
- In caso di segnalazioni che riguardino l'AD o uno o più dei Consiglieri di Amministrazione, ne dà comunicazione immediata agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine
- In entrambi i casi, fornisce riscontro al segnalante tramite comunicazione scritta. Il riscontro rispetto alla segnalazione effettuata deve essere comunque fornito al segnalante entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione, anche nell'ipotesi che l'attività istruttoria non sia stata completata per differimento del termine di 60 giorni.

Nell'ipotesi di fondatezza della segnalazione il Direttore Generale, ricevuta la relazione da parte del gestore delle segnalazioni, coadiuvato dalle figure aziendali di cui sia opportuno il coinvolgimento, potrà procedere a:

- Presentare denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso dalla segnalazione emergano profili di responsabilità penale a carico di persone interne o esterne all'Azienda
- Richiedere chiarimenti al Responsabile dell'area aziendale interessata dal fatto oggetto di segnalazione
- Richiedere ai soggetti aziendali competenti la creazione o il miglioramento di procedure interne idonee a prevenire il verificarsi del fatto oggetto di segnalazione o limitarne le conseguenze
- Attivare una procedura disciplinare nei confronti del segnalato nel rispetto dell'art. 7 legge 300/1970
- Disporre i provvedimenti opportuni nei confronti dei soggetti terzi oggetto di segnalazione che intrattengano rapporti contrattuali con l'Azienda
- Comunicare la segnalazione al Collegio sindacale /Sindaco Revisore/... ove presente

Il segnalato, nel rispetto della sua riservatezza, potrà essere sentito dalla Direzione aziendale nell'ambito dell'istruttoria e potrà produrre osservazioni scritte e documenti.

5. RISERVATEZZA E ANONIMATO

5.1. Tutela della riservatezza

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso

modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.

La riservatezza della segnalazione è garantita in entrata attribuendo un protocollo riservato e un archivio protetto da chiave, e all'interno di processi organizzativi con azioni che volgono a minimizzare la circolazione delle informazioni.

Nel caso che la segnalazione risulti fondata e sulla base di tale segnalazione l'Azienda debba provvedere all'attivazione di una procedura disciplinare nei confronti del segnalato, sarà richiesto al segnalante il consenso alla rivelazione della sua identità, solo nel caso in cui la conoscenza della stessa sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. Qualora il segnalante non presti il consenso alla rivelazione della propria identità la segnalazione non sarà utilizzabile a fini disciplinari.

Nel caso in cui il procedimento disciplinare origini da accertamenti ulteriori e distinti rispetto alla segnalazione (anche se conseguenti alla stessa) l'identità del segnalante non potrà essere rivelata.

Il consenso non sarà richiesto nel caso in cui, a seguito della segnalazione, sia attivato un procedimento con il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria e la stessa richieda l'identità del segnalante.

5.2. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni effettuate in forma anonima potranno essere prese in considerazione e vagliate solo se precise e circostanziate. In caso contrario, non essendo possibile provvedere a contattare il segnalante per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti, non saranno prese in considerazione. In ogni caso, non sarà possibile dare conferma dell'avvenuta ricezione nè assicurare la maggiore tutela al segnalante contro eventuali condotte ritorsive, come previsto dal d.lgs. 24/2023, fintanto che la sua identità resterà sconosciuta.

6. LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Pada Engineering S.r.l. è titolare del trattamento di tutti i dati personali inerenti la segnalazione, con riguardo alla persona del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti eventualmente coinvolti ed ha conseguentemente aggiornato il proprio Registro dei trattamenti di cui all'art. del Regolamento UE 2016/679. I soggetti gestori delle segnalazioni sono stati autorizzati al trattamento e conseguentemente istruiti sulle idonee misure per la riservatezza dei dati personali trattati nell'esercizio della propria funzione.

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati. Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante. Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal Gestore della segnalazione.

Nel corso delle attività di accertamento il Gestore della segnalazione può condividere con altre funzioni dell'azienda informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

7. TUTELE E PROTEZIONI

Il d.lgs. 24/2023 prevede che il segnalante venga tutelato da qualsiasi tipo di ritorsione conseguente alla sua segnalazione.

Affinché la tutela venga assicurata, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- la segnalazione deve essere stata effettuata secondo buona fede e quindi il segnalante, al momento della segnalazione, doveva avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione segnalata fossero vere e rientrassero nell'ambito indicato dal d.lgs. 24/2023
- non deve essere stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o la responsabilità civile per lo stesso titolo, in caso di dolo colpa grave
- la segnalazione deve essere stata effettuata nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento

Nei casi a) e b) di cui sopra, il segnalante potrà essere soggetto a procedura disciplinare e qualora dalla segnalazione sia derivato un danno reputazionale nei confronti di Pada Engineering S.r.l., il segnalante potrà essere chiamato a rispondere del danno cagionato.

Il segnalante (fermo quanto sopra precisato) non potrà essere oggetto di atti ritorsivi quali, a titolo esemplificativo, licenziamento, demansionamento, trasferimento e ogni altra azione che comporti effetti negativi sul contratto di lavoro che saranno quindi da considerarsi nulli. La tutela spetta al segnalante anche nel caso in cui la segnalazione sia considerata non fondata all'esito dell'istruttoria, purché effettuata secondo buona fede.

La tutela di cui sopra si estende:

- ai soggetti c.d. facilitatori, cioè a coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che siano stati esplicitamente indicati dal segnalante nell'ambito della segnalazione;
- ai colleghi che lavorano nello stesso contesto lavorativo del segnalante e che abbiano con egli rapporti abituali e correnti;
- alle persone dello stesso contesto lavorativo legate al segnalante da rapporti affettivi stabili o di parentela entro il quarto grado;
- agli enti di proprietà del segnalante o quelli in cui egli lavora.

In caso di rivelazione/diffusione di:

- informazioni coperte da segreto;
- informazioni relative alla tutela del diritto d'autore o dei dati personali;

- informazioni relative alle violazioni riscontrate che offendano la reputazione della persona coinvolta o denunciata;

la punibilità del segnalante è esclusa solo in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione;
- la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

8. SANZIONI

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing. Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa. Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura. L'Azienda potrà procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

9. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati tramite affissione nella bacheca aziendale e pubblicazione nella sezione download del sito internet www.padaengineering.com

Il regolamento sarà tempestivamente aggiornato nel caso di modifiche normative in materia, di cambiamenti organizzativi dell'Azienda tali da impattare sull'applicazione del regolamento, di introduzione di nuovi strumenti, anche tecnologici, che modifichino le modalità operative descritte.

Calcinelli, 15/12/2023